



SUCCESSIONE

*A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL
29 Aprile 2024*

IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ DIVENTA EREDE A TUTTI GLI EFFETTI CON L'ACCETTAZIONE

- LA QUALITÀ DI EREDE PUÒ CONSEGUIRE ESCLUSIVAMENTE CON L'**ACCETTAZIONE** CHE PUÒ ESSERE ESPRESSA O TACITA.
- L'ACCETTAZIONE PUÒ INTERVENIRE ANCHE DOPO UN'EVENTUALE RINUNCIA DELL'EREDITÀ, COMPIUTA DAL MEDESIMO CHIAMATO.
- QUANTO ALL'**ACCETTAZIONE ESPRESSA**, L'ATTO PUBBLICO O LA SCRITTURA PRIVATA IN CUI IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ ASSUME IL TITOLO DI EREDE DEVE CONSISTERE IN **UN ATTO SCRITTO CHE PROVENGA PERSONALMENTE DAL CHIAMATO STESSO** O NELLA CUI FORMAZIONE QUESTI ABBIA AVUTO PARTE.
- QUANTO ALL'**ACCETTAZIONE TACITA**, IL LEGISLATORE TIPIZZA UN C.D. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE IN CUI COESISTONO DUE REQUISITI IMPRESCINDIBILI: UNO OGGETTIVO (L'AVERE POSTO IN ESSERE UN ATTO RISERVATO ALL'EREDE) E UNO SOGGETTIVO, OSSIA LA VOLONTÀ DI ACCETTARE.
- ANCHE LA DONAZIONE, LA VENDITA O LA CESSIONE CHE IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ FACCIA DEI SUOI DIRITTI DI SUCCESSIONE IMPORTA ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ; LO STESSO PER LA RINUNCIA AI DIRITTI DI SUCCESSIONE, QUALORA SIA FATTA VERSO CORRISPETTIVO O A FAVORE DI ALCUNI SOLTANTO DEI CHIAMATI.

IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ DIVENTA EREDE A TUTTI GLI EFFETTI CON L'ACCETTAZIONE

- **L'EREDITÀ DEVOLUTA A MINORI**, INTERDETTI O INABILITATI **PUÒ ESSERE ACCETTATA SOLO COL BENEFICIO D'INVENTARIO** E LO STESSO QUANDO L'EREDITÀ SIA DEVOLUTA A PERSONE GIURIDICHE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI O ENTI NON RICONOSCIUTI; QUESTO NON VALE PER LE SOCIETÀ.
- ANCHE IL DIRITTO DI ACCETTARE L'EREDITÀ SI TRASMETTE AGLI EREDI.
- IL **DIRITTO DI ACCETTARE L'EREDITÀ SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI** E DETTO TERMINE DECORRE, NELLA GENERALITÀ DEI CASI, DAL GIORNO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE.
- CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PUÒ CHIEDERE CHE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA FISSI UN TERMINE – DI DECADENZA – ENTRO IL QUALE IL CHIAMATO DICHIARI SE ACCETTA O RINUNZIA ALL'EREDITÀ; TRASCORSO QUESTO TERMINE, SENZA CHE IL CHIAMATO MEDESIMO ABBA FATTO LA DICHIARAZIONE, EGLI PERDE IL DIRITTO DI ACCETTARE.
- L'ACCETTAZIONE DELLA EREDITÀ PUÒ ESSERE IMPUGNATA QUANDO È L'EFFETTO DI VIOLENZA O DI DOLO MA NON PUÒ, INVECE, ESSERE IMPUGNATA SE È VIZIATA DA ERRORE.

IL BENEFICIO D'INVENTARIO

- IL BENEFICIO D'INVENTARIO SERVE A TENER DISTINTO IL PATRIMONIO DEL DEFUNTO DA QUELLO DELL'EREDE.
- L'ACCETTAZIONE BENEFICIATA NON È GIURIDICAMENTE CONCEPIBILE DOPO CHE L'EREDITÀ SIA GIÀ STATA ACCETTATA SENZA BENEFICIO.
- IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ CHE A QUALSIASI TITOLO SIA NEL POSSESSO DI BENI EREDITARI DEVE EFFETTUARE L'INVENTARIO ENTRO TRE MESI DAL GIORNO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE O DELLA NOTIZIA DELLA DEVOLUTA EREDITÀ PERCHÉ, ALTRIMENTI, TRASCORSO TALE TERMINE SENZA CHE L'INVENTARIO SIA STATO COMPIUTO, IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ È CONSIDERATO EREDE PURO E SEMPLICE.
- I MINORI GLI INTERDETTI E GLI INABILITATI NON S'INTENDONO DECADUTI DAL BENEFICIO D'INVENTARIO SE NON AL COMPIMENTO DI UN ANNO DALLA MAGGIORE ETÀ O DAL CESSARE DELLO STATO D'INTERDIZIONE O D'INABILITAZIONE QUALORA, ENTRO TALE TERMINE, NON SI SIANO CONFORMATI ALLE NORME CHE IL CODICE CIVILE PREVEDE.

IL BENEFICIO D'INVENTARIO

- NELLE **SUCCESSIONI LEGITTIME**, IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ NEL POSSESSO DEI BENI EREDITATI HA L'ONERE DI REDIGERE L'INVENTARIO, ENTRO IL TERMINE DI TRE MESI DAL GIORNO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, ANCHE SE SIA DI GRADO SUCCESSIVO RISPETTO AD ALTRI CHIAMATI, POICHÉ, QUANDO L'EREDITÀ SI DEVOLVE PER LEGGE, SI REALIZZA UNA DELAZIONE SIMULTANEA IN FAVORE DI TUTTI I CHIAMATI, INDIPENDENTEMENTE DALL'ORDINE DI DESIGNAZIONE ALLA SUCCESSIONE.
- **IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ CHE NON SIA NEL POSSESSO DI BENI EREDITARI POTRÀ FARE LA DICHIARAZIONE DI ACCETTARE COL BENEFICIO DI INVENTARIO FINO A CHE IL DIRITTO DI ACCETTARE NON SIA PRESCRITTO**: DOPO AVER FATTO LA DICHIARAZIONE EGLI HA L'ONERE DI COMPIERE L'INVENTARIO NEL TERMINE DI TRE MESI DALLA DICHIARAZIONE, ALTRIMENTI SARÀ CONSIDERATO EREDE PURO E SEMPLICE.
- SE IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ CHE NON SIA NEL POSSESSO DI BENI EREDITARI ABBIA FATTO **L'INVENTARIO NON PRECEDUTO DA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE, QUESTA DEV'ESSERE FATTA NEI QUARANTA GIORNI SUCCESSIVI AL COMPIMENTO DELL'INVENTARIO MEDESIMO**, ALTRIMENTI IL CHIAMATO PERDERÀ IL DIRITTO DI ACCETTARE L'EREDITÀ.

LA RINUNCIA ALL'EREDITÀ

- IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ PUÒ RINUNCIARE ALL'EREDITÀ MA LA RINUNCIA DEV'ESSERE EFFETTUATA CON DICHIARAZIONE RICEVUTA DA UN NOTAIO O DAL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DEL CIRCONDARIO IN CUI SI È APERTA LA SUCCESSIONE E INSERITA NEL REGISTRO DELLE SUCCESSIONI.
- SONO ESPRESSAMENTE CONSIDERATE NULLE LA RINUNCIA PARZIALE, LA RINUNCIA CONDIZIONATA, LA RINUNCIA A TERMINE.
- LA RINUNCIA È RETROATTIVA, NEL SENSO CHE CHI RINUNCIA ALL'EREDITÀ È CONSIDERATO COME SE NON VI FOSSE MAI STATO CHIAMATO.
- LA RINUNCIA ALL'EREDITÀ È ISTITUTO REVOCABILE, NEL SENSO CHE I CHIAMATI CHE ABBIANO RINUNCIATO ALL'EREDITÀ POSSONO COMUNQUE SEMPRE ACCETTARE L'EREDITÀ MEDESIMA A MENO CHE IL DIRITTO DI ACCETTARE L'EREDITÀ NON SI SIA NEL FRATTEMPO PRESCRITTO.
- I CHIAMATI ALL'EREDITÀ CHE ABBIANO SOTTRATTO O NASCOSTO BENI SPETTANTI ALL'EREDITÀ STESSA DECADONO DALLA FACOLTÀ DI RINUNCIARVI.

L'ISTITUTO DELL'EREDITÀ GIACENTE

- **L'EREDITÀ GIACENTE** È L'ISTITUTO PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE CHE POSSONO INSORGERE DURANTE IL PERIODO DI TEMPO IN CUI IL CHIAMATO NON HA (ANCORA) ACCETTATO L'EREDITÀ E NON È NEL POSSESSO DI BENI EREDITARI.
- L'ORGANO DELL'EREDITÀ GIACENTE È IL **CURATORE**, IL QUALE È TENUTO:
 - A PROCEDERE ALL'INVENTARIO DELL'EREDITÀ;
 - A RISPONDERE ALLE ISTANZE PROPOSTE CONTRO L'EREDITÀ MEDESIMA;
 - AD AMMINISTRARLA;
 - A DEPOSITARE, PRESSO LE CASSE POSTALI O PRESSO UN ISTITUTO DI CREDITO DESIGNATO DAL TRIBUNALE, IL DANARO CHE SI TROVA NELL'EREDITÀ O SI RITRAE DALLA VENDITA DEI MOBILI O DEGLI IMMOBILI;
 - A RENDERE CONTO DELLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE.

IL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE CESSA DALLE SUE FUNZIONI QUANDO L'EREDITÀ È STATA ACCETTATA.